C/2025/1813

4.4.2025

P10_TA(2024)0048

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle inondazioni verificatesi nel 2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024 (COM(2024)0480 – C10-0162/2024 – 2024/0284(BUD))

(C/2025/1813)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0480 – C10-0162/2024),

— visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([1]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([2]), in particolare l'articolo 9,

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([3]), in particolare il punto 10,

— visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ([4]),

— visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([5]),

— vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([6]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sull'efficacia dell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione da parte degli Stati membri nel quadro del Fondo di solidarietà (in caso di catastrofe naturale) ([7]),

— vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([8]),

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0020/2024),

A. considerando che il 30 maggio 2024 la Germania è stata colpita da piogge torrenziali sfociate in inondazioni eccezionali nella Germania meridionale all'inizio di giugno, che hanno provocato la morte di sei persone e danni diretti totali pari, secondo la Commissione, a 4 131,6 miliardi di EUR;

B. considerando che il 29 giugno 2024 si sono abbattute sull'Italia violente tempeste che hanno provocato lo straripamento di fiumi e torrenti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, con conseguenti danni diretti totali stimati dalle autorità italiane a 158,39 milioni di EUR;

([1]) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
([3]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
([4]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj.
([5]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.
([6]) Testi approvati, P9_TA(2024)0082.
([7]) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 82.
([8]) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 2.

1. esprime il più profondo cordoglio a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalle disastrose inondazioni in Germania e in Italia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso;

2. plaude alla decisione quale forma tangibile e visibile di solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni nelle zone colpite in Germania e Italia;

3. ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i vantaggi tangibili generati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), anche al fine di sensibilizzarli ulteriormente agli strumenti e ai programmi dell'Unione;

4. evidenza il crescente numero di catastrofi naturali gravi, distruttive e mortali in Europa e invita gli Stati membri e la Commissione a investire nelle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi per evitare perdite umane ed economiche; ritiene che il bilancio del FSUE o del suo equivalente debba essere sensibilmente incrementato, in vista dell'imminente proposta della Commissione sul nuovo quadro finanziario pluriennale e dei successivi negoziati interistituzionali e che il FSUE o il suo equivalente debbano fornire un'assistenza proporzionale all'entità di tali catastrofi per i cittadini; osserva che un aumento sostanziale del FSUE consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più efficace e rapido alle catastrofi, mentre altri strumenti, in particolare i fondi di coesione il cui scopo principale non è la risposta alle catastrofi, potrebbero essere preservati;

5. pone in evidenza gli ingenti danni arrecati dalle alluvioni ai terreni agricoli e alle aziende agricole, alle infrastrutture di trasporto e, in particolare, ai paesini e alle cittadine situate al di fuori delle zone urbane; sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le isole e le regioni costiere sono particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali; riconosce che fenomeni quali terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche e siccità, che riguardano anche laghi e fiumi, rappresentano una minaccia crescente per molte regioni europee, in particolare quelle del Mediterraneo; dubita che il FSUE sia adeguatamente allineato alle necessità urgenti connesse all'adattamento al cambiamento climatico in tali territori particolarmente fragili; ritiene pertanto che le isole e le regioni costiere dovrebbero ricevere un finanziamento adeguato nel quadro del FSUE che risponda alle loro vulnerabilità specifiche; invita gli Stati membri a tenere conto del fatto che i gruppi vulnerabili della popolazione sono particolarmente colpiti dalle catastrofi naturali a causa di fattori socioeconomici che ostacolano ulteriormente la loro capacità di ripresa;

6. insiste sul fatto che il FSUE è soltanto uno strumento di cura e che l'Unione dovrebbe altresì continuare a occuparsi dell'adattamento al cambiamento climatico e della sua attenuazione, sostenendo le politiche europee e nazionali di prevenzione delle calamità naturali; sottolinea che la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici ammonisce che l'Unione non è preparata a far fronte agli effetti del cambiamento climatico ed evidenzia la necessità di interventi per evitare che i rischi climatici individuati raggiungano livelli critici; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per far sì che l'Unione tenga fede agli impegni assunti nell'accordo di Parigi; ricorda la necessità di sinergie efficaci con altre politiche e programmi dell'Unione e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le possibilità di finanziamento, in particolare nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e dei programmi di sviluppo rurale; invita la Commissione a valutare con la dovuta urgenza qualsiasi richiesta motivata degli Stati membri di riassegnare i fondi nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza all'assistenza in caso di catastrofi naturali, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]); sottolinea inoltre la necessità di misure preventive, non soltanto per mitigare i danni futuri, ma anche per prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio a seguito di eventi catastrofici, quali alluvioni, incendi boschivi, frane o prosciugamento di laghi e fiumi; evidenzia l'importanza di un'adeguata flessibilità tra i diversi programmi; sottolinea che l'assistenza fornita a titolo del FSUE non dovrebbe andare a scapito dei finanziamenti dell'Unione ricevuti dagli Stati membri nell'ambito di altri programmi o politiche dell'Unione; ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato, conformemente alle norme applicabili dell'Unione, in particolare alle imprese agricole che hanno subito danni provocati da catastrofi naturali;

7. rileva che il 21 ottobre 2024 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione a seguito di una calamità naturale ([10]) e di misure specifiche nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ([11]), con l'obiettivo di garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi;

([9]) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

([10]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione che modifica il regolamento (UE) 2021/1058 e il regolamento (UE) 2021/1057 (COM(2024)0496), presentata dalla Commissione europea il 21 ottobre 2024.

([11]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024)0495).

8. ricorda l'importanza di una rapida e solida valutazione dei danni che tenga debitamente conto delle ripercussioni economiche e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre i tempi medi di erogazione dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione;

9. insiste sull'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria immediata a titolo del FSUE per garantire che le regioni colpite possano ricevere sostegno in modo tempestivo;

10. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

11. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2024/3105.)